

Corte Suprema di cassazione, sezioni unite civili -

Sentenza 27 aprile 1950, n. 1128

Pres. Pellegrini; Est. Biccheddu; P.M. Eula (concl. conf.);

Candura (Avv. Angelo) – Longo (avv. Signorino)

(Omissis). — *Diritto:* In relazione alle eccezioni di illegittimità costituzionale del provvedimento del Presidente della Regione Siciliana che disponeva l'applicazione, nel territorio della Regione, della legge 18 agosto 1948, n. 1140; e d'illegittimità di questa stessa legge, contenute nel primo motivo del ricorso, nonché in relazione all'eccezione contenuta nel secondo motivo, di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40 che dispone la riapertura dei termini per proporre le domande di adeguamento dei canoni di fitto anche per le annate agrarie 1945-46, 1946-47, già scaduti per le leggi nazionali, occorre, anzitutto enunciare le premesse che seguono. Dallo [Statuto della Regione Siciliana](#) e dal [D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942](#), che detta norme relative all'Alta Corte Costituzionale, prevista dall'[art. 2 del predetto Statuto](#), la impugnazione per illegittimità costituzionale viene regolata soltanto in via d'azione.

Legittimati a proporre tale azioni sono, rispettivamente, il Commissario dello Stato ed il Presidente della Regione, nei termini e nelle modalità prescritti.

Organo giurisdizionale competente a decidere su detta azione è esclusivamente l'Alta Corte Costituzionale della Regione Siciliana. Da dette fonti legislative non viene disciplinata l'impugnazione in via

incidentale; peraltro, ciò non significa l'inammissibilità di tale impugnazione, poiché, come è concordemente riconosciuto, i termini assegnati al Commissario dello Stato ([art. 28 dello Statuto della Regione Siciliana](#)) ed al Presidente della Regione, non sono perentori e non impediscono che si possa ritornare sulla questione di legittimità costituzionale.

Si prospetta, quindi, la questione circa il giudice competente ad esaminarla e deciderla. Non potrebbe essere l'Alta Corte Costituzionale della Regione Siciliana, perché le parti della controversia individuale, in cui la questione di costituzionalità vien sollevata, non sono legittimate a proporla dinanzi a detto organo.

Ed allora, restando fermo il presupposto che la decorrenza dei termini per l'impugnazione non implichi presunzione *iuris et de iure* di legittimità della norma, **rimane una sola possibilità, e cioè, che al giudice adito sia consentito, per le ordinarie norme processuali, conoscere, con effetti circoscritti alla controversia, anche della questione di legittimità costituzionale della norma giuridica, posta a base della richiesta d'una delle parti.**

Diversamente è stabilito nella procedura relativa alla costituenda Corte Costituzionale, dove, all'impugnazione per via d'azione, da parte degli organi pubblici specificatamente legittimati, è disciplinata anche l'impugnazione incidentale, con effetti limitati alla controversia ([art. 1 e 2 legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1](#)).

Le stesse parti sono legittimate a sollevare la questione d'illegittimità costituzionale ed a portarla davanti alla Corte Costituzionale. Ma all'Autorità giudiziaria è riserbata una parte di giurisdizione, in quanto essa è autorizzata a vagliarne la consistenza ed a dichiararne manifestamente infondata l'eccezione e ad impedire che, nella questione, fondata o meno, si pronunci la Corte

Costituzionale.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, secondo le norme sancite nella [legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 \(art. 1 e 2\)](#), e nelle altre leggi dello Stato, in relazione anche alle norme attinenti alla Regione Siciliana, all'Autorità giudiziaria è consentito il controllo costituzionale delle leggi, nel senso ch'essa può procedere ad un giudizio di delibazione, circa la fondatezza o meno dell'eccezione d'illegittimità costituzionale e può respingere l'eccezione medesima, qualora la ritenga manifestamente infondata. Scendendo all'esame del primo motivo del ricorso, nel quale si sostiene il difetto di giurisdizione della Sezione specializzata del tribunale adito, per incostituzionalità del decreto del Presidente regionale, con cui fu disposta l'applicazione, nel territorio della Regione Siciliana, della legge 18 agosto 1948, n. 1140; sia della stessa legge, con la quale furono istituite dette Sezioni specializzate, osserva questa Corte che il motivo è manifestamente infondato.

Le leggi create dal legislatore dello Stato per disciplinare determinate materie d'interesse pubblico e di carattere generale economico-sociale, trovano applicazione in tutto il territorio italiano, senza che sia necessario, da parte della Regione, anche se costituita in condizioni di particolare autonomia, come quella siciliana, di provvedimenti di recezione per poterne estendere l'efficacia nel relativo territorio. E ciò anche nel caso la legge dello Stato si riferisca a materia, quale l'agricoltura, attribuita alla competenza esclusiva della Regione, alla quale è conferita la potestà di provvedere, con norme complementari ed integrative, a meglio rendere aderenti le leggi dello Stato alle esigenze ed alle particolari condizioni ambientali della Regione ed a disciplinare determinati specifici rapporti non regolati dalle leggi statali (art. 117 e 120 della Costituzione).

La recezione di dette leggi si presenta, quindi, superflua e non necessaria. Comunque, nella specie, il provvedimento di recezione, disposto dal Governo della Regione Siciliana, in forza dei poteri di delega conferitigli per casi urgenti e d'improrogabile necessità, risulta ratificato dall'Assemblea regionale e, per conseguenza, l'eventuale vizio d'illegittimità sarebbe sanato.

Non ha alcuna consistenza l'eccezione secondo la quale essendo state, con la legge 18 agosto 1948, n. 1140, istituite le Sezioni specializzate presso i tribunali, ed essendo mancata la recezione di questa legge da parte della Regione Siciliana, le dette sezioni non avrebbero giurisdizione nel territorio dove la giurisdizione sarebbe tuttora mantenuta dalle Commissioni arbitrali previste dall'art. 9 della precedente legge 1° aprile 1947, n. 277, legittimamente recepita dall'Assemblea regionale.

La materia giurisdizionale è indiscutibilmente sottratta alla competenza della Regione ed è, invece, riservata allo Stato, al quale dalla stessa Costituzione è conferita la potestà d'attuare l'ordinamento giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, uniformemente in tutto il territorio italiano (art. 101 e segg.).

Nè può, d'altra parte, sostenersi che la legge 18 agosto 1948, n. 1140, sia, per se stessa, incostituzionale, per aver creato, all'art. 4, le Sezioni specializzate, in quanto codeste sezioni non sarebbero che veri e propri organi di giurisdizione speciale, nei quali, per di più, i magistrati dell'ordine giudiziario sono mantenuti in minoranza e, quindi, in aperta violazione della norma di cui all'art. 102 della Costituzione. Codesto articolo, pur stabilendo che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, soggiunge che possono soltanto venire istituite, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di

cittadini idonei estranei alla magistratura. Non fissa, per altro, le modalità della costituzione e composizione di tali organi, epperò, dette modalità debbono ritenersi demandate alla successiva legge istitutiva, come è dato desumere anche dalla norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, dov'è detto che la legge regola i casi e le forme della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Nel caso particolare, la legge istitutiva delle Sezioni specializzate ha stabilito, appunto, le norme relative alla composizione dell'organo ed al numero dei componenti, rispettivamente, appartenenti all'ordine giudiziario ed delle persone esperte, avuto riguardo anche alla natura delle controversie in discussione.

Il primo motivo, pertanto, dev'essere disatteso.

Manifestamente infondato si ravvisa anche il secondo motivo.

Sostiene, anzitutto, il ricorrente che la sentenza denunciata avrebbe erroneamente interpretato l'art.17 della legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, ritenendo che la riapertura dei termini, disposta da detto articolo per proporre la domanda di adeguamento del canone si estendesse e s'estenda anche alle annate 1945-46 e 1946-1947, mentre la legge avrebbe inteso provvedere alla sola annata agraria 1947-48, tanto che il titolo della legge si riferisce a provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48. Che, in ogni caso, la legge regionale non poteva emanare norme relative alle annate 1945-46 e 1946-47, in quanto, per tali annate, i termini per l'esercizio dell'azione, erano stati fissati, a pena di decadenza, dalle leggi dello Stato ed erano da tempo ormai trascorsi. Mentre la legge regionale non poteva modificare le leggi dello Stato.

In tal modo, il ricorrente, in sostanza, propone un'eccezione d'illegittimità costituzionale della legge regionale, nel caso tale legge venisse interpretata, così come fece la decisione impugnata. Insiste,

tuttavia, nel sostenere che la legge avrebbe inteso riaprire il termine esclusivamente per l'annata agraria 1947-48, che sarebbe stato già scaduto al momento dell'emanazione della legge regionale.

Osserva, al riguardo, questo Collegio supremo che, mentre, all'art. 15, la legge regionale 29 settembre 1948, n. 40, stabilì che le disposizioni contenute nel D. L. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 277, erano applicabili anche per l'annata agraria 1947-48, con le modifiche ed integrazioni di cui al D. L. C. P. S. 12 agosto 1947, n. 975, ed al D. L. 19 febbraio 1948, n. 82, le cui disposizioni erano estese alla Sicilia, salvo le modificazioni risultanti dalla stessa legge; all'art. 17, invece, dispose la riapertura dei termini previsti dall'art. 10 del D. L. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 277, e dall'art. 3 del D. L. C. P. S. 12 agosto 1947 n.975 e dall'art. 2 del D. L. 19 febbraio 1948, n. 82, fino a trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della stessa legge 1948, n. 40. Fissò, poi, al secondo comma, il termine di novanta giorni, dall'entrata in vigore della legge, per la proposizione delle domande relative alle controversie in materia contemplata dalla stessa legge.

Si desume, da tali nonne, che la legge regionale recepì, nell'art. 15, le leggi nazionali, salvo le modifiche introdotte con la stessa legge, e riaprì, nell'art. 17, i termini stabiliti da dette leggi nazionali per la proposizione della domanda, termini che erano da tempo ormai scaduti, a norma delle stesse leggi recepite.

Mentre non è esatto quanto assume il ricorrente che, al momento dell'emanazione della legge, fosse scaduto il termine per proporre la domanda relativa all'annata agraria 1947-48, tanto è vero che, per tale annata, la legge provvide a riaprire i termini, ma si limitò soltanto a fissare il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Allo stesso modo che la legge nazionale 18 agosto 1948 n. 1140, all'art. 10, aveva stabilito, per detta annata, il termine di giorni novanta dalla fine

dell'annata agraria. Per tali considerazioni, deve ritenersi esatta l'interpretazione adottata dalla sentenza denunciata; ma, allo stesso tempo, deve ritenersi infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma stabilita al 1° comma dell'art. 17 della legge regionale, attinente alla riapertura dei termini per l'esercizio dell'azione di adeguamento.

Trattasi, invero, di norme che non incidono sulla sostanza dell'istituto di adeguamento e, tanto meno, sulla giurisdizione; ma tendono a disciplinare l'esercizio dell'azione nel tempo, onde meglio fare aderire le leggi nazionali alle necessità ed alle particolari e specifiche condizioni ambientali della Regione; il che, come s'è accennato, si ritiene consentito alla Regione stessa. Col terzo motivo si sostiene che, erroneamente, sarebbero stati adottati i criteri d'adeguamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del D. L. 5 aprile 1945, n. 157; mentre tale provvedimento sarebbe illogico ed antigiusuridico, tanto che, la successiva legge 1° aprile 1947, n. 277, avrebbe stabilito diversamente. - Anche tale censura, però, è priva di fondamento, poiché l'art. 3, 2° comma, del D. L. C. P. S. 1° aprile 1947, dispone espressamente che, per l'adeguamento del canone in denaro al prezzo dei prodotti, s'applicano i criteri fissati nell'art. 1, ultimo comma, del D. L. 1° aprile 1945, n. 157; il che ha, in effetti, attuato la decisione denunciata adeguando il canone in denaro al prezzo del grano, certamente considerandolo come prodotto prevalente del fondo.

Il ricorrente si duole, altresì che la sentenza non abbia accordata la riduzione del 30%, prevista dall'art. 2 del D.L. n. 975 del 1947, dall'art. 3 della legge n. 1140 del 1948 e dalla legge regionale 9 settembre 1947, n. 3.

Ma le invocate disposizioni si riferiscono a canoni in cereali soggetti ad ammasso, o con riferimento ai prezzi degli stessi cereali e, per conseguenza, non possono ritenersi applicabili al caso in esame, nel quale il canone era fissato in denaro. Tale motivo giuridico ben può essere sostituito a quello adottato dalla decisione che, in definitiva, non ha violato affatto la suddetta norma.

Col quarto motivo, il ricorrente deduce omesso esame del fatto decisivo che il canone era stato aumentato consensualmente nel 1944 e nel 1946, per cui si dimostrava inammissibile la domanda di adeguamento.

Anche tale censura è priva di giuridico fondamento: per quanto riflette il canone in denaro, come quello in questione, il 2° comma dell'art. 3 del D. L. C. P. S. 1° aprile 1947, n. 277, dev'essere interpretato in relazione al 1° comma dello stesso articolo, nel quale è detto « ferme restando le disposizioni dell'art. 1 sono validi gli accordi conclusi per la commutazione dei canoni in denaro in canoni in natura o a riferimento ai prezzi dei prodotti o per la perequazione dei canoni in natura, in qualunque forma e tempo avvenuti anche se relativi a contratti in corso ».

Il secondo comma soggiunge che, « per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto (da intendersi nel senso previsto dal 1° comma), ciascuna delle parti è autorizzata a chiedere l'adeguamento ». Il che fa ritenere come, anche in caso d'accordo sull'entità del canone in denaro, non esista preclusione alla domanda.

Questo Supremo Collegio ha, è vero, affermato non essere consentita da parte dell'affittuario la domanda di perequazione del canone allorquando la pretesa perequazione si riferisca alla stessa annata agraria in cui venne stipulato il contratto; ma tale ipotesi non

ricorre

nel

- caso in esame. — (*Omissis*).